



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

ALLEGATO A

<

Oggetto: Convenzione per la messa a disposizione di posti straordinari per la prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio della regione Valle d'Aosta

CODICE CIG: _____

TRA

Il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito delle funzioni di prefettura dallo stesso esercitate, codice fiscale 80006880076

E

La _____ (C.F. – P.IVA _____), con sede legale in _____, via _____, nella persona di _____, in qualità di _____;

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in Legge 29 dicembre 1995, n. 563 ed il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, il quale all'articolo 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTE le risultanze della procedura di gara aperta di cui al bando del _____;

VISTO l'art. 4, primo comma, secondo periodo, del decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Affaires Préfectorales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Affari di Prefettura

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274958
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274958
telefax +39 0165 274959

PEC: eell_prefettura_vfff_protctiv@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/prefettura
C.F. : 80006880076

Art. 1 - Soggetti

La presente convenzione viene stipulata tra la Presidenza della Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle funzioni di prefettura garantite dal Presidente della Regione e _____ con sede in _____ (di seguito Gestore) e regola l'attività di prima accoglienza dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la disponibilità massima di _____ posti di accoglienza nel territorio del Comune di _____, per fronteggiare l'eccezionale afflusso di cittadini stranieri.

Le relative assegnazioni, fino alla capienza dei posti sopra indicati, saranno disposte con comunicazione del dirigente della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione. Le assegnazioni sono subordinate al manifestarsi della necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno – Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, di accogliere cittadini stranieri. Il Gestore nulla potrà pretendere per i posti messi a disposizione in sede di gara e non utilizzati perché non richiesti.

Il Gestore si impegna ad offrire, oltre al vitto e all'alloggio, i seguenti servizi obbligatori:

1) Servizi di gestione amministrativa e coordinamento del centro

- a) presenza quotidiana di uno o più operatori in ciascuna struttura, per almeno 2 ore nelle strutture fino a 15 ospiti e 3 ore nelle strutture con più di 15 ospiti, volta ad assicurare la regolare erogazione dei servizi di base e la concreta attuazione del percorso di accoglienza, anche laddove sia intrapreso un percorso di autonomizzazione dell'utenza; le ore possono essere rese anche in maniera non consecutiva;
- b) registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data di dimissione, tempi di permanenza) e produzione di un report quotidiano riguardante le presenze del giorno precedente, che dovrà essere inviato entro le ore 9.00 alla Struttura organizzativa affari di prefettura della Regione agli indirizzi mail ammincontabile.utg@regione.vda.it e monitoraggioimmigrazione@regione.vda.it e alla Questura di Aosta all'indirizzo immig.quest.ao@pecps.poliziadistato.it;
- c) raccolta giornaliera delle firme attestanti la presenza degli ospiti. Copia dei registri delle presenze, debitamente firmati, dovranno essere trasmessi alla Struttura organizzativa affari di prefettura insieme alla relazione mensile;
- d) controllo e verifica della piena funzionalità e dell'efficienza degli impianti della struttura.

2) Assistenza generica alla persona

- a) orientamento generale sulle regole comportamentali all'interno della struttura, nonché sulla relativa organizzazione;
- b) servizio di lavanderia o disponibilità di una lavatrice all'interno della struttura;

- c) trasporto dei cittadini stranieri dalla struttura di accoglienza alla Questura ed alla sede della Commissione territoriale per la protezione internazionale, nonché servizio di trasporto funzionale all'assistenza degli ospiti; il Gestore si impegna, altresì, anche in relazione alla posizione della struttura, a provvedere a propria cura e spese, al trasporto dei migranti assegnati, anche mediante mezzi pubblici, al fine di consentire loro la partecipazione alle attività previste nei progetti individuali di accoglienza.

3) Servizi di pulizia e igiene ambientale

Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad assicurare il confort igienico ambientale della struttura di accoglienza al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste:

- a) pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi;
- b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
- c) raccolta e smaltimento rifiuti.

Per tali attività, soprattutto nelle strutture site in appartamenti e volte alla autonomizzazione degli ospiti, i richiedenti protezione coadiuvano il personale del soggetto gestore. A tal fine il Gestore della struttura provvede a redigere un piano settimanale degli interventi e delle relative turnazioni degli ospiti e ad affiggerlo in una bacheca comune situata nella struttura.

4) Erogazione dei pasti

Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con una somministrazione di prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nel centro, secondo le modalità di cui alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 novembre 2008.

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose. In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno essere fornite diete adeguate.

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. I pasti dovranno essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, etc.).

5) Fornitura di beni

La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di seguito elencati:

- a) effetti lettereschi adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l'avvio ai servizi di lavanderia, 2 set completi di asciugamani e quant'altro utile al confort della persona;
- b) prodotti per l'igiene personale, mediante fornitura del minimo necessario (un dentifricio, uno spazzolino da denti, un pettine, uno shampoo, un doccia-schiuma ed una saponetta, un rasoio ed una schiuma da barba) al momento



dell'accoglienza presso la struttura e disponendo il rinnovo di tali prodotti da effettuare periodicamente al fine di garantire l'igiene e il decoro della persona;

- c) vestiario e biancheria intima, mediante fornitura di un minimo necessario per il ricambio idoneo a garantire l'igiene personale (7 paia di slip/boxer, 2 canottiere, 3 magliette, 3 paia di calze, 2 paia di pantaloni, 2 maglioni, 1 tuta, 1 giacca e 2 paia di scarpe), disponendo il rinnovo da effettuare periodicamente ed in relazione alla stagionalità;
- d) erogazione del "pocket money" nella misura di € 2,50 *pro capite/pro die*, fino ad un massimo di € 7,50 per nucleo familiare, da erogare preferibilmente sotto forma di "buoni" (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da utilizzare a seconda delle necessità degli ospiti. Il pocket money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze registrate per ciascun ospite, dietro firma di una ricevuta da parte del destinatario a riprova dell'effettivo rilascio;
- e) erogazione di una tessera/ricarica telefonica di € 15,00 all'ingresso. Il Gestore assicura, inoltre, la possibilità per gli ospiti di effettuare telefonate, anche mediante l'uso di schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell'ambito del sopra citato pocket money; il Gestore curerà l'uso delle suddette schede affinché gli ospiti possano telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche fisse e/o pubbliche e/o collegamenti internet.

Il Gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Questura e alla Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione l'avvenuto allontanamento non autorizzato del soggetto ospitato e a garantire, comunque, l'eventuale ripresa del servizio di accoglienza, nei tre giorni successivi all'allontanamento, in caso lo stesso si ripresenti presso la struttura. Il Gestore comunica, inoltre, ogni altra situazione rilevante ai fini della revoca delle condizioni di accoglienza, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142;

6) Servizi per l'integrazione

Per tutti i soggetti ospitati il Gestore deve garantire le seguenti prestazioni:

- a) informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, i diritti ed i doveri e condizione dello straniero;
- b) orientamento al territorio, informazione ed assistenza nei rapporti con la Questura competente per l'inserimento nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;
- c) mediazione linguistica e culturale;

Inoltre, il Gestore, qualora vi sia la necessità, provvede a fornire le seguenti prestazioni:

- a) sostegno socio psicologico;
- b) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base;

Per in servizi indicate ai paragrafi precedenti il Gestore assicura l'impiego di personale, dotato della necessaria qualificazione professionale, adeguato all'espletamento di tutti i servizi oggetto della presente convenzione.

Il Gestore organizza, inoltre, per gli ospiti un corso di lingua italiana per un minimo di 5 ore settimanali, mediante ricorso a professionalità in possesso del titolo DITALS o altro titolo di specializzazione per l'insegnamento agli stranieri della lingua italiana di livello equivalente o superiore. In subordine, potranno essere impiegati insegnanti con una esperienza minima di 200 ore di insegnamento della lingua italiana agli stranieri, certificate da enti terzi. In tale ultimo caso, il coordinamento, la progettazione ed il monitoraggio dei percorsi linguistici dovrà comunque essere effettuato da personale in possesso del titolo DITALS o equivalente. La frequenza dei corsi di italiano da parte degli ospiti deve essere monitorata attraverso la compilazione di un registro delle presenze. Il Gestore dovrà dare conto della partecipazione degli ospiti ai corsi nella relazione mensile di cui all'ultimo comma del presente articolo. I corsi di italiano in argomento possono essere organizzati anche in collaborazione con altri soggetti gestori. Si precisa che l'attuazione dei corsi in argomento non potrà costituire un aggravio per le strutture pubbliche che già erogano servizi analoghi.

In aggiunta alle prestazioni di cui sopra, il servizio comprende anche le ulteriori prestazioni offerte nell'ambito dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, come indicato nel successivo art. 15.

I servizi di cui alla presente convenzione devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Struttura organizzativa affari di prefettura che si riserva di emanare direttive, richieste, chiarimenti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

In attuazione di quanto previsto al comma precedente, il Gestore si impegna a trasmettere ogni mese alla Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente, nonché copia del registro giornaliero delle firme attestanti la presenza degli ospiti.

Articolo 3 - Attivazione di posti di accoglienza

Il Gestore si impegna ad attivare i posti di accoglienza nei 5 giorni successivi alla richiesta della Struttura organizzativa affari di prefettura.

Il Gestore, qualora non possa attivare i posti di accoglienza nel suddetto termine nella struttura indicata in fase di gara, deve collocare momentaneamente i migranti assegnati in un'altra struttura temporanea - anch'essa dotata dei requisiti di agibilità ed abitabilità - ubicata nel territorio della regione Valle d'Aosta. Tale circostanza non può determinare maggiori oneri a carico della stazione appaltante, la quale provvederà ad erogare esclusivamente il prezzo offerto in sede di gara.

In ogni caso il Gestore deve garantire l'attivazione delle strutture di cui ha dichiarato la disponibilità in fase di gara in un congruo termine da concordare con la stazione appaltante.

Si da atto che con nota in data _____ il Gestore, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, ha informato il Comune/i Comuni sui quali insistono le strutture di accoglienza in merito alla possibile attivazione delle strutture stesse ed ai dettagli del progetto di accoglienza che intende porre in essere.

Articolo 4 - Responsabilità

Il Ministero dell'Interno, il Presidente della Regione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di prefettura, nonché le strutture regionali coinvolte sono esonerati da qualsiasi

responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Articolo 5 - Determinazione dell'importo dell'affidamento

La Presidenza della Regione, Struttura organizzativa affari di prefettura, corrisponderà l'importo di € _____, oltre IVA pro die per ciascun ospite assistito, come da offerta sulla base della quale è stata effettuata l'aggiudicazione, e comunque in relazione ai posti letto giornalieri effettivamente occupati, previo apposito accreditamento delle risorse sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni di prefettura.

Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso delle strutture e per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché per le utenze.

Gli oneri ordinari (quali le utenze domestiche) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore.

Articolo 6 - Pagamenti

La Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione provvederà al pagamento degli oneri economici connessi all'attuazione della presente convenzione tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali (quali la verifica degli inadempimenti tributari, DURC ecc.), nei limiti delle risorse assegnate.

La Struttura organizzativa affari di prefettura liquiderà, dietro presentazione di fattura elettronica, con cadenza mensile o, se più breve, alla cessazione del servizio, le prestazioni oggetto della presente convenzione.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze riportate nell'apposito registro presenze fornito dalla stazione appaltante, secondo il costo pro capite/pro die indicato nel precedente articolo 5. A tal fine, il documento contabile dovrà essere corredato da prospetto riepilogativo delle presenze riferite al periodo oggetto di fatturazione.

I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di ricezione del documento contabile sopra menzionato, previa acquisizione d'ufficio del DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva - ferma restando la disponibilità di fondi accreditati da parte del Ministero dell'Interno sulla contabilità speciale intestata al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni di prefettura.

Ai fini della fatturazione elettronica, nella fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice unico assegnato al Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni di prefettura: ULFJ6C.

Articolo 7 - Monitoraggio e controllo. Penali

La Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione si riserva la facoltà di disporre, in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.

E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere giornalmente alla Struttura organizzativa affari di prefettura, come già specificato al precedente articolo 2, punto 1, lett. b), l'elenco degli ospiti effettivamente presenti al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili. Inoltre, il Gestore ha

l'obbligo di inoltrare alla Struttura organizzativa affari di prefettura una relazione mensile sullo stato di attuazione della presente convenzione, come previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 2.

Ove si verificano disservizi o inadempienze (mancata o inesatta esecuzione di uno dei servizi oggetto della convenzione) rilevati in sede ispettiva, di controllo e monitoraggio, ovvero lamentati dagli utenti che si rivelino, previa contestazione al Gestore, fondati, è applicata per ciascun disservizio/inadempienza una penale pari ad almeno il 3% del corrispettivo mensile, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale maggior danno. La penale è applicata dietro semplice comunicazione al Gestore, con provvedimento immediatamente esecutivo mediante incameramento della cauzione, con obbligo immediato di reintegro della stessa.

Articolo 8 - Durata

Gli effetti della presente convenzione hanno inizio dalla data della sottoscrizione di entrambe le parti e fino al 31/12/2017, fermo restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, fatta salva, pertanto, la facoltà della Struttura organizzativa affari di prefettura della Presidenza della Regione di disporre la cessazione anticipata del servizio senza oneri al venir meno delle esigenze. Pertanto, qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza indicati all'articolo 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione da parte della Presidenza della Regione, Struttura organizzativa affari di prefettura.

In ogni caso, la Struttura organizzativa affari di prefettura si riserva la facoltà, in caso di necessità, di disporre il rinnovo della convenzione sino al termine massimo del 31/12/2018, nonché la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi, ai sensi del punto 5 del bando di gara.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. 196/2003.

Articolo 10 - Prescrizioni

La presente convenzione deve essere eseguita con l'osservanza di tutti i patti e oneri previsti dalla stessa e dalle norme di legge. In particolar modo la struttura utilizzata dovrà essere conforme alle vigenti norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari e, per quanto necessario, adeguati al D.Lgs. 81/2008.

Il Gestore è tenuto a denunciare immediatamente all'autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari. Egli è altresì obbligato a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata e comunque ogni illecita interferenza nell'esecuzione della presente convenzione. In caso di inosservanza della presente prescrizione, la stazione appaltante procederà alla risoluzione della presente convenzione.

Il Gestore si impegna altresì a trasmettere alla Struttura organizzativa affari di prefettura l'elenco completo dei propri fornitori, esclusi gli acquisti al minuto e le utenze, che intervengono nell'esecuzione del servizio, che potranno essere sottoposti ad attività

informativa. La mancata trasmissione dell'elenco dei fornitori costituisce grave inadempienza ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della presente convenzione.

Articolo 11- Recesso

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni di prefettura, si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze.

Nulla è dovuto, in tal caso, all'affidatario se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

Articolo 12 - Risoluzione

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni di prefettura, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ha facoltà di procedere alla risoluzione della convenzione per grave inadempienza o mancata messa a disposizione di posti di cui all'articolo 2, previo semplice avviso. Costituisce grave inadempienza l'essere incorsi per più di tre volte nell'applicazione di penali di cui all'art. 7, l'aver favorito l'allontanamento arbitrario degli ospiti dalla struttura, l'aver omesso di segnalare fatti o circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o alle cose.

Il Presidente della Regione, nell'esercizio delle funzioni di prefettura, procederà altresì alla risoluzione del presente contratto qualora il Gestore non cessi il rapporto contrattuale in essere con i fornitori di beni o servizi, segnalati ai sensi del precedente art. 10, nei confronti dei quali siano emerse gravi violazioni della normativa antimafia.

Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto la mancata denuncia di qualsiasi tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale esercitato nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale o dei loro familiari nonché di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata e comunque di ogni illecita interferenza nell'esecuzione della presente convenzione.

Articolo 13 - Copertura assicurativa

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei soggetti ospitati nella struttura, il Gestore stipula idonea polizza assicurativa.

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore.

Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, come modificato dal decreto legge 187/2010, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 217/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della convenzione a comunicare alla stazione appaltante gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale delle persone abilitate ad operare sul suddetto conto.

Il CIG (codice identificativo della gara) che dovrà essere indicato su qualsiasi documento attinente all'esecuzione dell'affidamento è: _____.

Il Gestore si impegna a dare comunicazione alla Struttura organizzativa affari di prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 15 - Progetto tecnico

Fa parte integrante della convenzione, anche se ad essa non materialmente allegato, il progetto tecnico prodotto dal Gestore in sede di gara.

Il Gestore assume l'obbligo di esecuzione delle prestazioni secondo quanto indicato in tale progetto, ivi incluse le prestazioni e le forniture aggiuntive rispetto a quelle minime previste dal bando di gara e dalla presente convenzione.

Il Gestore è consapevole che nel caso in cui le prestazioni contrattuali non siano eseguite secondo il progetto tecnico di cui al presente articolo la Struttura organizzativa affari di prefettura si rivarrà sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 16.

Articolo 16 - Cauzione definitiva

Il Gestore ha presentato la polizza fideiussoria n. _____ a garanzia degli adempimenti derivanti dall'esecuzione dell'affidamento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

IL GESTORE

Il Gestore dichiara, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di aver letto e ben compreso e di accettare senza eccezioni gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15.

IL GESTORE
